

ALLEGATO come parte integrante alla deli-
berazione n. **714** del **15 NOV. 2016**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Avv. Daniela Valenza)



REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016/2018 E AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016-2018

ALLEGATO 1

PARTE GENERALE



INDICE

Sezione I

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2016/2018


1. Premessa.....	1
2. Evoluzione del contesto di riferimento	4
3. Miglioramento del processo di gestione del rischio di corruzione.	5
3.a Analisi del contesto (esterno e interno).....	6
3.a.1 - Analisi del contesto esterno.....	6
3.a.2 - Analisi del contesto interno.....	6
3.b Valutazione del rischio e Trattamento del rischio.....	14
3.b.1 - L'Architettura del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2016/2018.....	14
3.b.2 - Principi valorizzati.....	16
3.c Particolari azioni e misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione.....	16
3.c.1 Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione.	17
3.c.2 Ruolo della formazione.....	18
3.c.3 Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti.	18
3.c.4 Incarichi vietati ai dipendenti e disciplina degli incarichi istituzionali ed extraistituzionali.	18
3.c.5 Verifiche in ordine alla insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013.....	19
3.c.6 Altre misure	19
3.d Monitoraggio del PTPC e dell'attuazione delle misure.	20

Sezione II


AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASparenza E L'INTEGRITA' 2016 – 2018

(approvato con DGR n. 347 del 1 giugno 2016)

1. Introduzione.....	21
2. Obiettivi strategici in materia di trasparenza.....	23
3. Indicazione dei soggetti coinvolti nell'individuazione dei contenuti del programma.....	24
4. Programma Triennale per la Trasparenza	26
4.1 La riforma della normativa operata dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97	26
4.2 Modalità di adozione degli aggiornamenti al Programma	29
4.3 L'Architettura del Programma e i nuovi obblighi di pubblicazione	30



4.4 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione del Piano per la Prevenzione della Corruzione e degli obblighi della Trasparenza	33
5. Governance in materia di Trasparenza delle Strutture della Giunta rispetto agli enti ed alle società partecipate.....	33
6. Misure di monitoraggio e di vigilanza dell'attuazione del Programma.	35



Sezione I

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016/2018 - (PTPC)

PARTE GENERALE

1. Premessa

La legge 6 novembre 2012, n. 190, entrata in vigore il 28 novembre 2012, ha approvato le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione."

Per quanto attiene al livello nazionale, il Dipartimento della Funzione Pubblica, sulla scorta delle linee di indirizzo adottate dal Comitato Interministeriale, ha predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con delibera CIVIT (ora A.N.A.C.) 11/09/2013, n. 72. Da ultimo l'ANAC, **con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015**, ha adottato *"l'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)"* per fornire ulteriori indirizzi per migliorare l'efficacia dell'impianto di prevenzione della corruzione. Inoltre, l'ANAC **con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015** ha adottato le *"Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*. Dette linee guida sono indirizzate alle società e agli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle P.A., nonché agli enti pubblici economici. Le linee guida, rivolte anche alle Pubbliche Amministrazioni che vigilano, partecipano e controllano tali enti, sono funzionali alla corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte degli stessi e delle Amministrazioni interessate.

Per quanto attiene il livello decentrato, ogni amministrazione pubblica ha dovuto definire, in linea con le prescrizioni del PNA aggiornato, il proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC), sulla scorta di una puntuale analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione, provvedendo ad individuare idonee misure di prevenzione. Le disposizioni di prevenzione della corruzione, previste dai commi da 1 a 57 dell'articolo 1 della legge 190/2012, ivi compresa anche l'adozione del PTPC, si applicano, infatti, a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dunque anche alle Regioni.

L'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), di cui alla **determinazione n. 12 del 28/10/2015**, indica alcune novità rispetto al PNA adottato con delibera n. 72/2013. In particolare evidenzia:

-l'articolazione delle aree di rischio in aree generali e aree specifiche. Nelle aree generali confluiscono quelle definite "obbligatorie" nel PNA ed ulteriori attività indicate dall'ANAC (gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; incarichi e nomine; affari legali e contenziosi). Nelle aree specifiche confluiscono le attività peculiari di ciascuna amministrazione;

-la revisione della modalità di analisi dell'area di rischio relativa agli appalti. Detta area viene definita *"Area di rischio contratti pubblici"* in sostituzione dell'area *"Affidamento di lavori, servizi e forniture"* indicata nel PNA. L'analisi viene effettuata distinguendo il processo di affidamento prescelto nelle seguenti fasi: Programmazione, Progettazione della gara, Selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione e rendicontazione;



-l'analisi di tutte le aree di attività e mappatura dei processi. Occorre effettuare una ricognizione completa dei processi/procedimenti ai fini dell'analisi dei processi e dell'individuazione e valutazione del rischio corruttivo correlato e del relativo trattamento;

-la classificazione delle misure in misure generali e misure specifiche. Le misure *generali* incidono sull'impianto complessivo della prevenzione della corruzione dell'amministrazione e quelle *specifiche* incidono su attività o esigenze peculiari dell'amministrazione a presidio del rischio di corruzione;

-l'individuazione e programmazione delle misure. Le misure idonee al trattamento del rischio corruzione devono essere individuate sulla base dei seguenti requisiti: *efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio; sostenibilità economica e organizzativa e adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione*. Le misure devono essere programmate in termini di tempistica e indicazione degli uffici preposti all'attuazione delle medesime;

-Coerenza tra il PTPC e Piano della performance. Le politiche sulla performance contribuiscono alla costruzione di un clima organizzativo che favorisce la prevenzione della corruzione. Pertanto, le misure indicate nel PTPC devono essere tradotte in obiettivi organizzativi ed individuali assegnati alle strutture e ai loro dirigenti, al fine di renderle maggiormente efficaci e riscontrabili;

-Trasparenza come misura di prevenzione della corruzione. La trasparenza è uno degli assi portanti della politica anticorruzione impostata dalla L. 190/2012. Essa è fondata su obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. N. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 e sulle ulteriori misure di trasparenza che ogni ente, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, deve individuare in coerenza con le finalità della L. 190/2012;

-Ruolo strategico della formazione. L' ANAC prevede una formazione più mirata considerando due profili: sotto il *primo profilo* la formazione deve riguardare tutti i soggetti che, a vario titolo partecipano alla individuazione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione: RPCT, Organo di indirizzo, Titolari di uffici di diretta collaborazione, Titolari di incarichi di vertice, Referenti, Responsabili degli uffici e i dipendenti; sotto il *secondo profilo* la formazione deve riguardare tutte le diverse fasi inerenti l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (l'analisi del contesto esterno e interno, la mappatura dei processi, l'individuazione e la valutazione del rischio, l'identificazione delle misure).


La prevenzione del fenomeno corruttivo si realizza, dunque, mediante l'azione coordinata tra la strategia nazionale e quella locale che è individuata da ciascuna amministrazione territoriale e autonomia funzionale.

Più in particolare, il Piano Nazionale Anticorruzione delinea le strategie di prevenzione della corruzione volte a realizzare i seguenti principali obiettivi:

1. ridurre le occasioni di casi di corruzione;
2. aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione
3. creare un contesto sfavorevole alla corruzione

I menzionati obiettivi devono essere conseguiti attraverso:

- a) l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e gli adempimenti in materia di trasparenza e quindi l'adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'Integrità- P.T.T.I. – quale sezione del P.T.P.C.;
- b) adozione di codici di comportamento;
- c) rotazione del personale;
- d) obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse;



- e) adozione di specifiche discipline in materia di svolgimento di incarichi di ufficio, di attività e di incarichi extra-istituzionali;
- f) adozione di una specifica disciplina in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti;
- g) verifica delle inconferibilità e della incompatibilità per le posizioni dirigenziali;
- h) adozione di specifiche discipline in materia di: formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione;
- i) adozione di specifiche discipline in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro;
- j) realizzazione di iniziative formative in materia di etica, legalità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione;
- k) adozione di provvedimenti relativi all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all'art. 53, co. 3-bis D.lgs. n. 165/2001.


Quanto ai contenuti del P.T.P.C., essi sono indicati dal comma 9 dell'articolo 1 della legge 190/2012 ed in particolare, dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) e dalla determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015. In estrema sintesi, il P.T.P.C. risponde alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività a più elevato rischio di corruzione;
2. individuare, per tali attività, misure di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione; in particolare sono indicate le misure previste obbligatoriamente ed eventuali ulteriori misure facoltative;
3. stabilire obblighi di informazione nei confronti del responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
4. monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti amministrativi;
5. monitorare i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione;

Tra le attività a più elevato rischio di corruzione, il comma 16 dell'articolo 1 della legge 190/2012 individua i procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del d.lgs. 50/2016;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del d.lgs. 150/2009.

A tale riguardo la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell'ANAC opera una distinzione, come già evidenziato in precedenza, tra le aree *generali* e quelle *speciali*, in particolare reca un approfondimento per l'area "contratti pubblici" e "sanità".



Le misure previste dal P.T.C.P. devono essere implementate progressivamente negli anni successivi alla prima adozione del Piano, allo scopo di sviluppare un adeguato sistema di prevenzione del fenomeno corruttivo, tenendo conto sia delle intervenute modifiche organizzative, sia delle evoluzioni normative che in ipotesi possono avere interessato la specifica materia.

Il Piano per la prevenzione della corruzione è, dunque, il documento che unitamente al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e al Piano delle Prestazioni dirigenziali, redatti da ciascuna Amministrazione, rappresentano presidi della legalità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

In sede di prima applicazione della Legge n. 190/2012, la Giunta Regionale d'Abruzzo ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) con la deliberazione 31 marzo 2014 n° 210, il conseguente Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale con la deliberazione 10 febbraio 2014 n° 72 e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.), con deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2014, n° 845.

Il Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità è stato aggiornato con deliberazione della Giunta Regionale n. 872 del 3 novembre 2015.

L'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2015/2017 è stato approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1093 del 29/12/2015.


Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018 della Giunta Regionale, oggetto del presente documento, ha necessitato della completa ricognizione e analisi dei processi/procedimenti delle aree di rischio generali e specifiche, della valutazione dei rischi specifici correlati e della individuazione delle misure di prevenzione della corruzione, a seguito della riorganizzazione della macrostruttura della Giunta regionale ed in attuazione degli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 200 del 30/03/2016.

2. Evoluzione del contesto di riferimento

La citata legge 6 novembre 2012 n° 190 ha introdotto nell'ordinamento italiano un sistema organico di disposizioni per la prevenzione del fenomeno corruttivo e costituisce attuazione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione (adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116), nonché della Convenzione penale sulla corruzione (data a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata con legge 28 giugno 2012, n.110).

Successivamente alla legge 190/2012, in attuazione delle disposizioni in essa contenute, sono state emanate le seguenti norme:

- 1) Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- 2) decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n.190 del 2012";
- 3) decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190";



4) decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

5) Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con deliberazione Civit 72/2013 dell'11.09.2013;

6) Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 (Repertorio atti n. 79/CU) con la quale sono stati individuati gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, per l'attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei decreti attuativi (d.lgs. 33/2013, d.lgs. 39/2013, D.P.R. 62/2013), a norma dell'articolo 1, commi 60 e 61, della L. 190/2012;

7) Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. “, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114, con il quale si è stabilito, tra l'altro, il trasferimento delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza all'A.N.A.C., la riorganizzazione della stessa Autorità e la determinazione delle nuove sanzioni previste dall'art.19 della medesima decretazione d'urgenza;

8) la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 “Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

9) la determinazione A.N.A.C. 28 ottobre 2015, n. 12 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”, con la quale sono state forniti chiarimenti e indicazioni integrative rispetto ai contenuti del precorso Piano Nazionale;

10) la delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 “Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali.


Di recente è intervenuto il **D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50** recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” il quale, nel disciplinare la materia degli appalti pubblici, ha dettato nuove disposizioni in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture.

Da ultimo è entrato in vigore il **D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97** recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, che ha introdotto alcune semplificazioni in materia di trasparenza. Si è tenuto conto di tali semplificazioni ai fini della predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) 2016/2018 che costituisce specifica sezione (sezione II) del PTPC 2016/2018 oggetto della presente relazione.

3. Miglioramento del processo di gestione del rischio di corruzione.

La metodologia seguita nel processo di gestione del rischio da un lato conferma il metodo adottato nell'allegato B al PTPC 2015-2017 (mappatura dei processi, valutazione dei rischi correlati e definizione delle misure conseguenti), dall'altro tiene conto delle indicazioni fornite dall'ANAC nell'aggiornamento del PNA rappresentate nelle seguenti fasi:

a) Analisi del contesto (esterno e interno);

- 
- b) Valutazione del rischio (identificazione del rischio, analisi del rischio, ponderazione del rischio) e Trattamento del rischio (identificazione delle misure, programmazione delle misure);
 - c) Particolari azioni e misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione;
 - d) Monitoraggio del PTPC e dell'attuazione delle misure.

3.a Analisi del contesto (esterno e interno).

3.a.1 - Analisi del contesto esterno

In base allo Statuto, in particolare all'art. 50, la Regione promuove e favorisce la consultazione con lo Stato nel rispetto del principio di leale collaborazione; coordina la propria azione con quella delle altre Regioni per la cura di interessi ultraregionali, adotta intese e costituisce forme di gestione comune; collabora con gli enti territoriali e gli Stati membri dell'Unione Europea e promuove le intese su materie di comune interesse.

Nello specifico la Giunta regionale è l'organo esecutivo cui spetta la definizione di obiettivi ed indirizzi nell'ambito, in particolare, delle seguenti attività: Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Ambiente; Sviluppo Rurale e della Pesca; Trasporti, Mobilità; Salute e il Welfare; Attività produttive, Lavoro, Istruzione, e Ricerca; Turismo e Cultura.

Ai fini dell'analisi del contesto esterno è stata presa in esame:

- la relazione presentata dal Ministro della difesa al Parlamento in data 16 gennaio 2016 e in particolare la parte relativa agli appalti pubblici ed i tentativi d'infiltrazione mafiosa: l'azione dei gruppi interforze;
- la presentazione da parte della Guardia di Finanza Abruzzo del consuntivo annuale 2015.

Dall'esito di dette analisi è emerso che in Abruzzo uno dei settori maggiormente esposti, ai fini della infiltrazione della criminalità organizzata, è quello degli appalti pubblici. Particolare attenzione è stata rivolta: alla prevenzione e repressione di condotte legate alla ricostruzione, sia pubblica che privata, a seguito dell'evento sismico dell'aprile del 2009, nonché alla prevenzione e repressione di illeciti nel settore della spesa pubblica e all'illegalità nella Pubblica Amministrazione (frodi nelle richieste e/o percezioni di contributi nazionali e comunitari, turbative e illecità nel campo degli appalti pubblici).

La mappatura dei processi effettuata per la elaborazione del PTPC 2016-2018 ha tenuto conto, attraverso le analisi condotte presso le strutture della Giunta regionale, sia dell'*area dei contratti pubblici* sia dell'*area afferente la gestione, l'attuazione e la programmazione dei fondi europei*, ed ha portato alla individuazione di specifiche misure di prevenzione di possibili eventi corruttivi.


3.a.2 - Analisi del contesto interno

Riguardo all'analisi del contesto interno, la parte che segue espone in modo sintetico: l'aspetto organizzativo della macrostruttura della Giunta regionale ed il percorso seguito per aggiornare il PTPC. In particolare evidenzia: gli indirizzi formulati dall'organo politico; il processo per l'elaborazione del PTPC 2016-2018; i soggetti coinvolti nella formazione e attuazione del (PTPC) 2016/2018.

Macrostruttura della Giunta regionale

La macrostruttura della Giunta regionale è costituita da una Direzione Generale e relativi Servizi, da n. 8 Dipartimenti e relativi servizi e da n. 3 Servizi autonomi. Nello specifico:

- Direzione Generale della Regione DRG;
- Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa DPA;



- Dipartimento Risorse e Organizzazione DPB;
- Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali DPC;
- Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca DPD;
- Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica DPE;
- Dipartimento per la Salute e il Welfare DPF;
- Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università DPG;
- Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio DPH;
- Servizio Gabinetto di Presidenza GAB;
- Servizio Autorità di Audit e Controllo Ispettivo Contabile ADA;
- Servizio Avvocatura Regionale AVV.

Indirizzi per la predisposizione del P.T.P.C 2016-2018.

Con la Deliberazione della Giunta regionale n. 200 del 30/03/2016 sono stati dettati gli indirizzi in materia di trasparenza e per l'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione annualità 2016-2018, nonché è stata costituita una task force per supportare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nelle attività propedeutiche alla predisposizione del PTPC 2016-2018, proprio per assicurare una esaustiva ricognizione e valutazione dei processi esposti a maggior rischio corruttivo. Nella composizione della task force sono stati individuati i referenti e i titolari degli uffici di supporto di ciascun Dipartimento anche al fine di assicurare il coinvolgimento di tutti i Direttori, Dirigenti e i Responsabili di Ufficio.

Processo per l'elaborazione del PTPC 2016/2018

In attuazione della DGR n. 200 del 30/03/2016 si è tenuto conto di quanto previsto dalle determinazioni ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 e n. 8 del 17 giugno 2015. A tal proposito il RPCT, con la collaborazione dei propri Uffici di supporto, ha organizzato due giornate formative e sessioni di lavoro, che si sono tenute: una il 5/5/2016 a Pescara, l'altra il 10/5/2016 a L'Aquila. Nel corso di tali giornate sono state presentate le attività propedeutiche alla predisposizione del PTPC 2016-2018. Ai suddetti incontri hanno partecipato i componenti della task force (i referenti e gli Uffici di supporto di ciascun Dipartimento). Nel corso dei citati incontri sono state illustrati i contenuti del PNA, delle determinazioni ANAC n. 8 del 17/6/2015 e n. 12 del 28/10/2015, nonché uno schema per l'aggiornamento dei processi di ciascuna area maggiormente esposta al rischio di corruzione ed i questionari da utilizzare per l'analisi dei processi e dei correlati rischi specifici, in osservanza del modello base per la mappatura dei processi, approvato con DGR n. 863 del 25/11/2013.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), con nota n. RA/103938/DRG del 10/05/2016, al fine di permettere la puntuale ricognizione dei processi, ha chiesto a tutti i Dipartimenti/Servizi autonomi ed ai componenti la task force di elaborare lo schema, illustrato nei predetti incontri, contenente le aree, i processi, gli eventi rischiosi correlati, le misure esistenti e le misure generali o specifiche da attuare, come risultanti nel PTPC 2015-2017 approvato con DGR n. 1093 del 29/12/2015. Con riferimento al suddetto schema ciascun Dirigente è stato invitato a:



-indicare il processo o i processi di competenza, specificando il Dipartimento/Servizio/Ufficio maggiormente esposti agli eventi rischiosi associati a ciascun processo, già mappati ed inclusi nel PTPC 2015-2017;

-verificare la correttezza e completezza delle misure esistenti, delle misure generali, nonché delle misure specifiche e delle relative tempistiche;

-aggiungere eventuali "nuovi processi" non compresi nello schema, compilando i relativi campi indicati nello schema stesso.

Ai fini della valutazione dei processi e degli eventi rischiosi correlati è stato applicato il modello di cui alla DGR n. 863 del 25/11/2013 recante "Predisposizione del PTPC 2013-2016, di cui alla L. n. 190/2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*). Approvazione del modello base per la mappatura dei processi, la valutazione dei rischi di corruzione e la definizione delle conseguenti misure...omissis...). Detto modello, attraverso le matrici predefinite, individua i seguenti livelli di rischio: livello basso (colore verde); livello medio (colore giallo) e livello alto (colore rosso).

A seguito della suddetta ricognizione sono stati individuati complessivamente n. 119 processi soggetti a maggior rischio di corruzione, di cui n. 5 nuovi processi rispetto a quelli già mappati nel precedente PTPC. La specifica delle aree di rischio, dei processi individuati, delle strutture regionali competenti, dei rischi specifici correlati, dei livelli di rischio e delle relative misure di prevenzione della corruzione è riportata nell'Allegato B al PTPC 2016/2018 di cui alla presente relazione.

Tutti i processi indicati dai Dipartimenti, oggetto di valutazione, sono stati collocati nei riquadri della 1^a matrice (Impatto/Probabilità) distinti in colore verde, giallo e rosso come indicato dal modello base di mappatura dei processi. Ai fini della valutazione dei correlati rischio specifici sono stati considerati solo i processi collocati nei riquadri rossi (soggetti a maggior rischio di corruzione). Pertanto i rischi specifici associati a detti processi sono stati, a loro volta, collocati nei riquadri della 2^a matrice (Probabilità/Impatto), distinti in colore giallo (livello medio) o rosso (livello alto).

I restanti nuovi processi, indicati dai Dipartimenti, che a seguito dell'analisi non sono stati collocati nel riquadro rosso della 1^a matrice, non sono stati inclusi nel PTPC in quanto a seguito delle operazioni di analisi e valutazione hanno registrato un livello di rischio basso (colore verde).

In esito alle valutazioni dei rischi specifici sono state individuate le conseguenti misure. Queste ultime sono state definite tenuto conto di quelle esistenti ed obbligatorie previste dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), nonché di misure specifiche con i rispettivi tempi di realizzazione.

I soggetti interni coinvolti nella formazione e attuazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2016/2018

Il PTPC attua i suoi obiettivi attraverso l'azione sinergica della società civile e di coloro che operano all'interno o nell'interesse dell'Ente, a qualsiasi titolo. All'attuazione del PTPC concorrono, con diversi ruoli, gli amministratori e tutto il personale dell'ente, nonché gli organismi costituiti e i terzi esterni incaricati di funzioni e servizi in nome e/o per conto dell'Amministrazione regionale.

I soggetti interni che a vario titolo partecipano alla programmazione, formazione, adozione, attuazione e monitoraggio del PTPC e delle misure di prevenzione della corruzione sono i seguenti:

- Organo di Indirizzo Politico;
- Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);

- Vertici Amministrativi (Direttori-Dirigenti);
- Responsabili degli Uffici e Personale dipendente;
- Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.);
- Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD);
- Servizio Gestione Risorse Umane;
- Servizio Informativo Regionale (S.I.R.).

- **L'Organo di indirizzo politico**

Gli Organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione. La Giunta Regionale è l'organo competente:


- alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione;
- all'approvazione del PTPC e del PTTI e dei suoi aggiornamenti su proposta del RPCT nei termini prefissati dalla normativa;
- all'adozione del codice di comportamento dei dipendenti, su proposta del RPCT;
- a garantire, attraverso il Dipartimento Risorse e Organizzazione, la realizzazione di interventi di formazione obbligatoria dei dipendenti in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- a dettare indirizzi per la predisposizione del PTPC e del PTTI;
- ad assegnare, attraverso il Piano della performance, gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 1, co. 8 della L. n. 190/2012, come novellato dall'art. 41 del D.lgs. n. 97/2016).

- **Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)**

Nella Regione Abruzzo il RPCT è il Direttore Generale Avv. Cristina Gerardis (nominata con DGR n. 839 dell'11/12/2014).

Il Responsabile per la Trasparenza coincide, ai sensi della legge regionale n° 35/2014, con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

Con deliberazione della Giunta Regionale 5 maggio 2015, n.337 che definisce l'articolazione organizzativa della Direzione Generale, è stato istituito, a supporto del Direttore Generale /Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, apposita Posizione Organizzativa denominata "Ufficio Prevenzione della Corruzione e Trasparenza". Con successivi provvedimenti l'Organo esecutivo ha riformulato parzialmente l'assetto organizzativo della Direzione Generale istituendo due Uffici di supporto al RPCT in sostituzione del precedente e precisamente: l'Ufficio "Prevenzione della Corruzione della Giunta Regionale" e l'Ufficio "Promozione e verifica dell'attuazione degli obblighi della trasparenza della Giunta Regionale". Detti Uffici sono oggi affidati alla responsabilità di appositi funzionari e necessitano dell'assegnazione urgente di maggiori unità di personale idoneo. Si sta valutando l'istituzione di specifico Servizio cui affidare la



funzione di supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, stante la complessità e la numerosità degli adempimenti imposti dalla normativa.

Come già evidenziato nell'Aggiornamento 2015 al PNA, nella L. n. 190/2012 sono stati succintamente definiti i poteri del RPCT nella sua interlocuzione con gli altri soggetti interni alle amministrazioni o enti, nonché nella sua attività di vigilanza sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. All'art. 1, co. 9, lett. c) della L. 190/2012 è disposto che il PTPC preveda gli «obblighi di informazione nei confronti del RPCT chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano». Gli obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti già nella fase di formazione del PTPC e, poi nelle fasi di verifica del suo funzionamento e dell'attuazione delle misure adottate. Utile si rivela anche l'introduzione nel Codice di comportamento dei dipendenti della G.R. dello specifico dovere di collaborare attivamente con il RPCT, dovere la cui violazione deve essere ritenuta particolarmente grave in sede di responsabilità disciplinare.

La legge 6 novembre 2012, n. 190, i decreti legislativi attuativi, la Circolare 25 gennaio 2013, n. 1 del Dipartimento della funzione pubblica, nonché le deliberazioni e le determinazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione attribuiscono al Responsabile per la prevenzione alla corruzione importantissime funzioni.

Spetta, in particolare, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza:

- la proposta di adozione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) e relativi aggiornamenti, all'Organo di indirizzo politico (Giunta regionale), previa consultazione degli utenti interni ed esterni, nonché la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica, la pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'amministrazione e la conseguente comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- la verifica dell'efficace attuazione del PTPC e del PTTI;
- monitorare l'implementazione delle misure del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- la proposta di adozione del codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale e i relativi aggiornamenti all'Organo di indirizzo politico, previa consultazione degli utenti interni ed esterni, e previo parere dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.);
- il monitoraggio sull'applicazione del Codice di comportamento approvato dall'Organo di indirizzo politico;
- la definizione di appropriate procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti che operano in settori particolarmente esposti al rischio del fenomeno corruttivo;
- l'individuazione del personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- la verifica, d'intesa con i dirigenti competenti, in ordine all'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento di attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- predisporre le relazioni sui risultati delle attività e pubblicarle sul sito istituzionale dell'Amministrazione entro il 15 dicembre di ogni anno;
- monitorare il rispetto le disposizioni del decreto legislativo n. 39/2013 sulle cause di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi;
- segnalare, ove pervenute alla propria conoscenza, l'esistenza o l'insorgenza di situazioni di inconferibilità ed incompatibilità.

- **Vertici Amministrativi (Direttori-Dirigenti)**

I direttori di dipartimento, i dirigenti dei servizi autonomi e i dirigenti dei servizi dipartimentali sono individuati nel presente PTPC quali referenti per la sua attuazione e sono direttamente responsabili dell'osservanza delle misure e della corretta attuazione del PTPC nonché della disciplina normativa richiamata e collegata. Tale attività costituisce obiettivo particolarmente rilevante ai fini dell'assegnazione del trattamento accessorio e deve essere contenuta ed esplicitata nel piano delle prestazioni.


La collaborazione dei Direttori dei Dipartimenti, dei Responsabili dei Servizi autonomi, dei Dirigenti dei Servizi è fondamentale per consentire al RPCT e all'organo di indirizzo, che adotta i PTPC e i PTTL, di definire misure concrete e sostenibili da un punto di vista organizzativo entro tempi definiti.

Più in particolare le predette figure direttoriali e dirigenziali:

- a) partecipano al processo di gestione del rischio ciascuno per l'area di rispettiva competenza;
- b) concorrono alla definizione delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e controllano il rispetto, da parte dei dipendenti cui sono preposti, della normativa per la prevenzione della corruzione;
- c) forniscono le informazioni richieste dal Responsabile della prevenzione della corruzione per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- d) provvedono al monitoraggio delle attività svolte nel servizio cui sono preposti e dispongono, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;
- d) attuano nell'ambito dei servizi cui sono preposti le prescrizioni contenute nel PTPC e nei suoi allegati;
- e) raccolgono e monitorano informazioni e analisi sugli argomenti oggetto del PTPC, inoltrando report, anche negativi, attestanti l'attività svolta e gli eventuali interventi operati in relazione al PTPC contenenti le eventuali criticità che meritano segnalazione d'intervento;
- f) svolgono una permanente attività di sensibilizzazione e attenzione, nei confronti del proprio personale, in relazione al sistema anticorruzione;
- g) segnalano specifiche esigenze di formazione;
- h) assicurano il rispetto del codice di comportamento, da parte del personale in servizio e dei soggetti esterni tenuti alla sua osservanza, verificando le ipotesi di violazione;
- i) per quanto attiene nomine e/o designazioni di propria competenza, assicurano il rispetto del D.Lgs n° 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità, attenendosi anche alle disposizioni interne per quanto attiene all'acquisizione e verifica delle relative dichiarazioni;
- j) segnalano immediatamente - al RPC - ogni fatto, evento, comportamento, da chiunque posto in essere (sia esso personale in servizio che soggetto esterno tenuto all'osservanza delle norme del sistema anticorruzione), che contrasti con il presente piano adottando i provvedimenti di propria competenza;
- k) relazionano sullo stato di attuazione del PTPC al Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo apposito schema trasmesso dall'Ufficio prevenzione della corruzione;

• Responsabili degli Uffici e Personale dipendente

In base al PNA il coinvolgimento dei Responsabili degli uffici e dei dipendenti è assicurato con la partecipazione al processo di gestione del rischio e con l'obbligo di osservare le misure contenute nel PTPC.



I Responsabili di Ufficio concorrono all'attuazione delle misure previste dal presente PTPC. Essi in particolare:"

- a) attuano nell'ambito degli Uffici cui sono preposti le prescrizioni contenute nel PTPC e nel Codice di comportamento;
- b) collaborano permanentemente e attivamente all'impianto della programmazione di prevenzione ed alle sue necessità di modifica, tramite supporto e segnalazioni al proprio superiore gerarchico, a richiesta o di propria iniziativa;
- c) forniscono al proprio superiore gerarchico le informazioni richieste dal Responsabile della prevenzione della corruzione in relazione ai procedimenti loro affidati;
- d) svolgono una permanente attività di sensibilizzazione e attenzione, nei confronti del personale assegnato all'ufficio, in relazione al sistema anticorruzione;

Le predette attività costituiscono obiettivo gestionale particolarmente rilevante ai fini dell'assegnazione del trattamento accessorio;

I dipendenti della Giunta Regionale partecipano alla realizzazione delle misure di prevenzione del rischio di corruzione, osservano le disposizioni del PTPC e del Codice di comportamento.

Essi sono parte attiva del sistema di prevenzione della corruzione e tengono comportamenti lavorativi scrupolosamente coerenti con il sistema di prevenzione della corruzione. Osservano le prescrizioni e gli obblighi, generali e speciali, delle misure di prevenzione previste dal PTPC.

• **Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)**

L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) riveste un ruolo importante nel sistema di gestione della performance e della trasparenza, svolgendo i compiti previsti dall'art. 14 del D.lgs. 27/10/2009 n. 150. Svolge un ruolo di rilievo anche per la verifica della coerenza tra gli obiettivi di performance organizzativa ed individuale e l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

In particolare:

- a) valida la relazione sulle performance, di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 150/2009;
- b) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi di trasparenza ai sensi dell'art.14 comma 1 lett. g), del D.lgs. 27 ottobre 2009 n° 150;
- c) verifica la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della performance, utilizzando altresì i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione delle performance (art. 44 del D.lgs. n. 33/2013);
- d) verifica la coerenza tra gli obiettivi di performance organizzativa e individuale e l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione;
- e) In rapporto agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza, l'OIV verifica i contenuti della relazione recante i risultati dell'attività svolta che il RPCT predispone e trasmette all'OIV, oltre che all'Organo di indirizzo, ai sensi dell'art. 1 comma 14, della L. n. 190/2012. Nell'ambito di tale verifica l'OIV ha la possibilità di chiedere al RPCT informazioni e documenti che ritiene necessari ed effettuare audizioni di dipendenti (art. 1, co. 8-bis, L. n. 190/2012).
- f) assicura, ai sensi dell'art. 17, comma 6, del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale, il coordinamento tra i contenuti dello stesso e il Sistema di misurazione e valutazione della performance;

- g) concorre, ai sensi dell'art. 17, comma 7, del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale, con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione nella supervisione sulla corretta applicazione del medesimo codice e del D.P.R. 62/2013;
- h) esprime parere preventivo sul Codice di comportamento e sui relativi aggiornamenti;
- i) trasmette al RPC una Relazione sull'attività espletata nell'ambito dei precedenti punti, formulando proprie eventuali segnalazioni e suggerimenti per il superamento di eventuali criticità.

• Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)

L'UPD nella Regione Abruzzo è incardinato nel Servizio Risorse Umane e svolge i seguenti compiti:

- a) svolge tutte le funzioni disciplinari di cui all'art. 55-bis e seguenti del d.lgs. n. 165/2001;
- b) collabora nella predisposizione degli aggiornamenti del Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale;
- c) provvede all'esame delle segnalazioni di violazione del codice di comportamento;
- d) cura la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate;
- e) assicura le garanzie di cui all'art. 54-bis del d.lgs. N. 165/2001, in raccordo con il RPCT; (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti);
- f) effettua il monitoraggio del rispetto del Codice di comportamento e quanto espressamente richiesto dal Codice stesso.

• Servizio Gestione Risorse Umane

Nella Regione Abruzzo il Servizio Gestione Risorse Umane è incardinato nel Dipartimento Risorse e Organizzazione e svolge i seguenti compiti:

- a) collabora con il RPCT in relazione alle attività connesse alla formazione;
- b) collabora con il RPCT alla predisposizione degli aggiornamenti del Codice di comportamento dei dipendenti della G.R. anche attraverso il supporto del UPD;
- c) provvede alla programmazione e alla realizzazione degli interventi formativi;
- d) garantisce il necessario collegamento tra il Piano Anticorruzione (PTPC), il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) ed altri strumenti di programmazione, relativamente all'attuazione delle misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi ed agli obblighi di pubblicazione di propria competenza anche in raccordo con il RPCT.

• Servizio Informativo Regionale (S.I.R.)

Nella Regione Abruzzo il S.I.R. è incardinato nella Direzione Generale e svolge i seguenti compiti:

- a) garantisce il funzionamento, l'accessibilità, la fruibilità e la corretta gestione della sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale della Regione Abruzzo e della sezione «Amministrazione aperta – trasparenza» nell'area intranet in raccordo con il RPCT e gli uffici di supporto del medesimo;
- b) provvede alla pubblicazione, nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale della Regione Abruzzo di specifici atti e documenti che le strutture regionali trasmettono nelle modalità indicate dal d.lgs. n. 33/2013 e dal PTTI (es. tabelle, format e link di riferimento).



3.b Valutazione del rischio e Trattamento del rischio.

Riguardo alle fasi della valutazione e del trattamento del rischio la parte che segue evidenzia: l'architettura del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione; i principi valorizzati.

3.b.1 - L'Architettura del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2016/2018

Come sopra evidenziato il PTPC rappresenta un documento programmatico della strategia di prevenzione che individua obiettivi, indicatori, misure, responsabili, tempistica, finalizzati alla riduzione dei rischi di corruzione nell'ambito della Giunta Regionale. Esso, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge n.190/2012, deve essere aggiornato annualmente.

Il presente documento costituisce, pertanto, l'aggiornamento del precedente P.T.P.C. 2015-2017 della Giunta Regionale vigente, del quale mantiene integra l'architettura. Il modello di mappatura dei processi, di analisi e valutazione dei processi, di identificazione e valutazione dei rischi di corruzione, di definizione delle conseguenti misure, seguito per la redazione del Piano vigente, resta alla base del P.T.P.C. 2016-2018, nel quale rimane pienamente confermato e valido anche il processo di gestione del rischio, seppure affidati alle nuove strutture organizzative in esito alla riorganizzazione conseguita nel periodo 2014-2016 dalla Giunta regionale.

L'aggiornamento, necessario anche in ragione delle novelle normative che hanno inciso sul sistema di prevenzione della corruzione, garantisce, grazie al coordinamento da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, il presidio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dal "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017, oltre che il collegamento con il Piano delle Prestazioni lavorative approvato annualmente dalla Giunta regionale.

L'aggiornamento ha tenuto conto di quanto specificato nella deliberazione ANAC n. 12/2015 sostituendo l'area "Affidamento di lavori, servizi e forniture" con l'area "Contratti pubblici" di più ampia definizione. Nella rivisitazione dei processi e dei correlati rischi, tenutasi in corso d'anno, relativi alla suddetta area si è tenuto conto di quanto previsto nella richiamata determinazione n. 12/2015 che ha introdotto aggiornamenti e approfondimenti rispetto alle previsioni del PNA 2013.

Per quanto concerne la valutazione dei processi, sulla base delle indicazioni fornite dalle strutture regionali, le Aree in cui essi sono stati collocati, sono quelle di seguito indicate:

Aree generali

- ☐ Area n. 1 - Area di rischio contratti pubblici;
- ☐ Area n. 2 - Acquisizione e Progressione del Personale;
- ☐ Area n. 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- ☐ Area n. 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;



Aree specifiche

- ☐ Area n. 5 - Gestione Patrimonio Immobiliare;
- ☐ Area n. 6 – Riconciliazione della certificazione dei debiti sanitari;
- ☐ Area n. 7 - Contabilizzazione con riflessi finanziari diretti ed immediati per il destinatario;
- ☐ Area n. 8 - Attività di Controllo;
- ☐ Area n. 9 - Attività Istituzionale in campo sanitario;
- ☐ Area n. 10 - Vigilanza e controllo;
- ☐ Area n. 11 - Attività Istituzionale dei componenti della Giunta regionale;
- ☐ Area n. 12 - Programmazione europea FESR/FSE 2014-2020;
- ☐ Area n. 13 – Applicazione sanzioni amministrative pecuniarie;

Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2016-2018 è costituito dalla presente relazione (**Allegato 1 Parte Generale**) e dagli **Allegati A, B, C, C3, D e Allegato 1-bis Trasparenza**. Nello specifico:

L'**Allegato A** al presente Piano associa le Aree ed i Processi con le Strutture della Giunta regionale. Dall'esame della tabella si può constatare che quasi tutte le Strutture della Giunta regionale operino in tutte le Aree e in molti casi sui medesimi processi. La "polverizzazione" delle competenze ha determinato la necessità di svolgere complesse e articolate valutazioni dei processi. È peraltro evidente che la "polverizzazione" delle competenze su più strutture della Giunta regionale accresce la probabilità del verificarsi di fenomeni corruttivi. Per questo motivo sono state applicate misure di prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio anche ai processi i cui rischi specifici si sono collocati nell'area gialla della seconda matrice "Impatto/probabilità" della vigente mappatura dei rischi, svolta in relazione al precedente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) approvato con la DGR n. 1093/2015.


L'**Allegato B** al presente Piano evidenzia, per ciascun Dipartimento della Giunta regionale, le Aree maggiormente soggette a rischio, i processi, i rischi specifici, (collocazione nella 2^a matrice - livello di rischio in termini di probabilità e di impatto), nonché le misure esistenti, comprensive di quelle del PNA e quelle specifiche necessarie a prevenire il verificarsi dei rischi di fenomeni corruttivi. Per quanto concerne le misure, si segnala che la loro individuazione è stata preceduta da una valutazione di idoneità delle stesse rispetto alle risorse disponibili e rispetto alla loro efficacia come strumento di prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio del fenomeno corruttivo.

Con riferimento alle misure applicate, le ultime colonne di ciascuna tabella dell'**Allegato B** evidenziano le fasi ed i tempi per l'attuazione delle misure del PNA c.d. generali, nonché le fasi ed i tempi per la realizzazione delle misure c.d. specifiche.

L'**Allegato C** al presente Piano sintetizza poi l'applicazione delle misure del Piano Nazionale Anticorruzione e di ulteriori misure applicate a tutte le strutture della Giunta regionale a prescindere dalle analisi dei processi e dei correlati rischi specifici.

In particolare l'**Allegato C** individua per ciascuna misura del PNA:

- ☐ le specificazioni della Misura applicata;
- ☐ le fasi di attuazione e la tempistica;



☐ le Strutture e/o i soggetti che attuano le misure;

☐ le comunicazioni da rendere al Responsabile per la prevenzione della corruzione per il monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano, nonché per la elaborazione e la pubblicazione della relazione sullo stato di attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

In altri termini, si tratta di misure non contemplate dall'Allegato B.

L'**Allegato C3** al presente Piano costituisce il format attraverso il quale le strutture regionali comunicano al RPCT, con cadenza semestrale, lo stato di attuazione delle misure indicate nell'Allegato C, nonché lo strumento utile al RPCT per la verifica dell'attuazione del Piano stesso.

L'**Allegato D** al presente Piano costituisce il format attraverso il quale le strutture regionali comunicano al RPCT lo stato di attuazione delle misure indicate nell'Allegato B, nonché lo strumento utile al RPCT per la verifica della completa attuazione del Piano stesso.

L'**Allegato 1-bis Trasparenza** al presente Piano costituisce lo schema tecnico del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) 2016-2018 per il cui approfondimento si rimanda alla Sezione II del Piano in commento.

3.b.2 - Principi valorizzati

La Giunta Regionale, per la migliore impostazione e realizzazione del processo di gestione del rischio, aggiorna il PTPC 2016-2018 e le relative misure di gestione del rischio, orientando la propria azione a:

- a) realizzare in modo sostanziale l'interesse pubblico alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, superando concezioni formalistiche e meramente connesse ad adempimenti;
- b) assicurare che l'applicazione delle misure di prevenzione costituisca parte integrante del processo decisionale, scongiurando il rischio di una percezione delle stesse come fatti meramente ricognitivi;
- c) garantire l'integrazione con altri processi di programmazione e gestione, in particolare con il ciclo di gestione e valutazione della performance, al fine di far sì che il rispetto delle misure divenga uno degli elementi di valutazione delle prestazioni lavorative dei dirigenti e del personale non dirigenziale;
- d) considerare l'attuazione delle misure un processo di miglioramento continuo e graduale, che tiene conto dello specifico contesto interno ed esterno, nonché di quanto già attuato;
- e) assicurare, attraverso processi trasparenti e inclusivi, momenti di efficace coinvolgimento dei portatori di interesse interni ed esterni.

3.c Particolari azioni e misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione.

Tra le misure generali e quelle di carattere trasversali previste nel presente PTPC, oltre alla misura della **trasparenza** cui è dedicata la Sezione II del Piano, assumono particolare rilevanza ai fini della prevenzione della corruzione quelle di seguito specificate:

1. rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione;
2. formazione;

3. rispetto del codice di comportamento dei dipendenti, (che prevede, tra l'altro, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse e la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti c.d. Whistleblowing);
4. Incarichi vietati ai dipendenti e disciplina degli incarichi istituzionali ed extraistituzionali;
5. verifiche in ordine alla insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013;
6. Altre misure.

3.c.1 Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione.

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, nell'ambito del PNA, della legge n. 190/2012 e dell'Aggiornamento 2015 del PNA, rappresenta una misura di importanza fondamentale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione. Essa è considerata una misura organizzativa preventiva tesa a ridurre il rischio che possano consolidarsi relazioni particolari, di privilegio, tra l'amministrazione e gli utenti tali da alimentare dinamiche illegali nella gestione amministrativa conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. Inoltre, la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendone le conoscenze e la preparazione professionale.

In base alla delibera ANAC n. 13 del 4/2/2015:

- la rotazione incontra dei *limiti oggettivi*, quali l'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con contenuto tecnico;

- la rotazione incontra dei *limiti soggettivi*, con particolare riguardo ai diritti individuali dei dipendenti soggetti alla misura. Le misure di rotazione devono contemperare le esigenze di tutela oggettiva dell'amministrazione con quelle correlate ai diritti dei dipendenti (a titolo esemplificativo: diritti sindacali, legge n. 104/1992, d.lgs. n. 151/2001 c.d. congedo parentale);

- in attesa che l'ANAC adotti le Linee guida, al fine di orientare le pubbliche amministrazioni nelle loro scelte in materia di rotazione del personale, la rotazione è rimessa alla autonoma determinazione delle amministrazioni, che in tal modo potranno adeguare la misura alla concreta situazione dell'organizzazione dei propri uffici.

Inoltre, l'art. 20, comma 4, della L.R. n. 77/1999 prevede che nell'affidamento degli incarichi dirigenziali si segue il criterio della rotazione.

La rotazione del personale va inquadrata, dunque, come strumento di organizzazione e non con valenza punitiva e come tale deve essere accompagnata e sostenuta con percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale del lavoratore.

L'ALLEGATO C (Tabella C.1) del presente Piano prevede la misura della rotazione del personale dirigenziale e dei titolari di posizione organizzativa. Per quanto riguarda la definizione dei criteri di rotazione il Piano rimanda al provvedimento che la Giunta regionale adotterà, su proposta del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane attraverso il competente Servizio ed in raccordo con il RPCT. Tale misura specifica la tempistica sia per l'adozione di detto provvedimento, sia per l'applicazione dei criteri stessi.



3.c.2 Ruolo della formazione.

La formazione mantiene valenza strategica e centrale, nonostante abbia in passato risentito sia delle scarse risorse a disposizione della Giunta Regionale, sia di un approccio generalista al tema della corruzione.

E' necessario, quantomeno, dedicare particolare attenzione alla definizione dei contenuti specialistici da affrontare e alla scelta dei destinatari della formazione, il tutto in stretta coerenza con le previsioni del PTPC. La formazione deve rivestire carattere obbligatorio e interessare, in modo mirato, tutti i soggetti che, a vario titolo, concorrono alla definizione, all'aggiornamento e all'attuazione delle misure.

Anche la formazione è una misura fondamentale per garantire che sia acquisita dai dipendenti la qualità delle competenze professionali e trasversali necessarie per dare luogo alla rotazione. Una formazione di un certo livello in diversi ambiti operativi può contribuire a rendere il personale più flessibile e utilizzabile in diverse attività.

Lo stesso ALLEGATO C (*Tabella C.1*) del PTPC 2016-2018 prevede tale misura con interventi formativi a beneficio dei dipendenti che operano nelle aree esposte a maggior rischio di fenomeno corruttivo. L'organizzazione di detti interventi sono posti a carico del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane e della Strutture di supporto del RPCT.

3.c.3 Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti.

Come già indicato in premessa, in applicazione della legge n. 190/2012, la Giunta regionale con provvedimento n. 72 del 10/02/2014 ha approvato il codice di comportamento dei dipendenti. Il Codice contiene disposizioni che regolano il corretto comportamento dei dipendenti ed indirizza, in tal senso, lo svolgimento dell'attività amministrativa.

In particolare, il codice di comportamento disciplina, tra l'altro, i profili di seguito sintetizzati, per il cui approfondimento si fa rinvio al testo del Codice disponibile nella sezione "Amministrazione trasparente/Anticorruzione" del sito istituzionale della Regione Abruzzo:

- art. 5 (partecipazione ad associazioni ed organizzazioni);
- art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi);
- art. 7 (obbligo di astensione);
- art. 8 (tutela del dipendente che segnali illeciti c.d. whistleblowing);
- art. 9 (prevenzione della corruzione);
- art. 10 (trasparenza e tracciabilità).

L'ALLEGATO C (*Tabella C.1 e Tabella C.2*) del Piano prevede la misura del rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale, nonché il monitoraggio annuale sull'attuazione del medesimo da parte del RPCT con il supporto del Servizio in cui è incardinato l'Ufficio competente in materia di procedimenti disciplinari.

3.c.4 Incarichi vietati ai dipendenti e disciplina degli incarichi istituzionali ed extraistituzionali.

In base al PNA 2013 il cumulo, in capo ad un medesimo dirigente o funzionario, di incarichi conferiti dall'amministrazione può comportare un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale e quindi il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri, determinati dalla volontà del dirigente o del funzionario stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, può realizzare situazioni di conflitto di interessi che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa e quindi favorire eventi corruttivi.

A tal proposito l'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012 ha modificato l'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 inserendo l'art. 3bis in base al quale con appositi regolamenti, emanati su proposta del Ministro per la funzione pubblica, sono individuati gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del citato D.lgs. n. 165/2001. Il suddetto regolamento, ad oggi, non è stato ancora approvato.

L'ALLEGATO C (*Tabella C.1*) del Piano, sulla base della vigente normativa di settore, prevede comunque la misura consistente nell'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti della Giunta regionale con l'obbligo di elaborare la disciplina relativa agli incarichi vietati, da parte del Dipartimento competente in materia di risorse umane, attraverso il competente Servizio, in raccordo con il corrispondente servizio del Consiglio regionale.

3.c.5 Verifiche in ordine alla insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013


Il D.lgs. n. 39/2013 ha disciplinato particolari ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi dirigenziali o assimilati, per il cui approfondimento si rimanda al testo del decreto.

Anche in questo caso l'ALLEGATO C (*Tabella C.1*) del Piano prevede la misura della acquisizione e verifica in ordine alla insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità per il conferimento degli incarichi e nomine da parte della Giunta regionale e del Presidente della Regione.

3.c.6 Altre misure

L'ALLEGATO C (*Tabella C.1*) del Piano 2016-2018, sulla base delle indicazioni del PNA 2013, prevede inoltre, ulteriori misure di prevenzione della corruzione di seguito sintetizzate:

- Attività successiva alla cessazione del servizio - *Pantouflage – Revolving doors.*
(Divieto ai dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione regionale di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti destinatari dell'attività dell'Amministrazione regionale svolta attraverso i medesimi poteri);
- Formazione di commissioni, assegnazione di uffici e conferimenti di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.
(Divieto di nominare come membri di commissione per l'accesso e la selezione a pubblici impieghi, anche con compiti di segreteria, di commissioni di aggiudicazione di gare, o funzionari di uffici preposti alla gestione di risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché concessione o erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a soggetti che hanno riportato condanne, anche non passate in giudicato, per reati contro la P.A.);
- Patti di integrità.
(Utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse);
- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile.
(Attivazione di forme di consultazione con la società civile);
- Monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione regionale ed i soggetti beneficiari.



(Monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione regionale ed i soggetti con i quali sono stati stipulati contratti e soggetti interessati ai procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti).

L'ALLEGATO C (Tabella C.2) del Piano 2016-2018 prevede, inoltre, altre misure di carattere trasversale con riferimento alle aree di rischio: "Acquisizione e progressione del personale (in relazione al processo Conferimenti di incarichi di consulenza o collaborazione)", "Contratti pubblici" e "Enti controllati".

3.d Monitoraggio del PTPC e dell'attuazione delle misure.

Al fine di rendere effettive le misure contenute nel PTPC 2016-2018 il presente documento espone le principali attività di monitoraggio che saranno condotte nel triennio 2016-2018, allo scopo di permettere al RPCT di verificare l'attuazione del Piano e di presentare, nel termine previsto dalla L. n. 190/2012 (entro il 15 dicembre di ogni anno) la relazione di cui all'art. 1, co. 14 della L. n. 190/2012.

Di seguito sono specificate, per ogni allegato di cui si compone il Piano, le date entro le quali ciascun Dipartimento/Servizio autonomo dovrà trasmettere al RPCT i dati e le informazioni da rendere nell'ambito di specifiche schematizzazioni poste in allegato al Piano medesimo. Tali schematizzazioni consentiranno di raccogliere dati in modo omogeneo anche al fine di operare eventuali utili comparazioni per misurare il grado di realizzazione delle misure da parte delle strutture regionali:

- Per il Monitoraggio dell'**Allegato B**, ciascun Dipartimento/Servizio autonomo trasmette al RPCT lo schema di cui all'**Allegato D** entro le seguenti scadenze:

- per l'anno 2016 entro la data del 10 dicembre dell'anno di riferimento;
- per le annualità 2017/2018 entro il 10 luglio dell'anno di riferimento per il 1° semestre ed entro il 10 dicembre dell'anno di riferimento per il 2° semestre.

- Per il monitoraggio dell'**Allegato C** (Tabella C.1 e Tabella C.2), ciascun Dipartimento/Servizio autonomo trasmette al RPCT lo schema di cui all'**Allegato C3** entro le seguenti scadenze:

- per l'anno 2016 entro la data del 10 dicembre dell'anno di riferimento;
- per le annualità 2017/2018 entro il 10 luglio dell'anno di riferimento per il 1° semestre ed entro il 10 dicembre dell'anno di riferimento per il 2° semestre.

Al fine di assicurare il completo monitoraggio dell'anno 2016, il RPCT tiene conto dei dati e delle informazioni relative al 1° semestre 2016, comunicate dalle strutture regionali nel mese di luglio e agosto 2016, in attuazione del PTPC 2015/2017.

Le misure contenute nel Piano sono state formulate in modo da consentire anche il monitoraggio sull'attuazione del Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale.

Sezione II

AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016 – 2018

(approvato con DGR n. 347 del 1 giugno 2016)

1. Introduzione

Come è noto la trasparenza, intesa come accessibilità totale a tutti gli aspetti dell'organizzazione, costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche per la tutela dei diritti civili e sociali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione ed è uno strumento essenziale per assicurare il rispetto dei valori costituzionali d'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, così come sanciti dall'art. 97 della Carta costituzionale.


La trasparenza favorisce, infatti, la partecipazione dei cittadini all'attività delle pubbliche amministrazioni ed è funzionale ai seguenti scopi:

- a) sottoporre al controllo ogni fase del ciclo di gestione della performance;
- b) assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative e delle loro modalità di erogazione;
- c) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità;
- d) aprire al cittadino l'attività amministrativa allo scopo di evitare l'autoreferenzialità della P.A.;
- e) assicurare il miglioramento continuo dei servizi pubblici resi alla cittadinanza, da realizzare anche con il contributi partecipativo dei portatori di interesse (stakeholder).

La prima regolamentazione positiva della *subjecta materia* risale ormai ad alcuni anni addietro: infatti con le Linee Guida per i siti istituzionali della Pubblica Amministrazione, approvate con la Direttiva 26.11.2009, n° 8, il competente Ministero ha stabilito che i medesimi siti istituzionali devono rispettare il principio della trasparenza tramite la cd. "accessibilità totale" da parte del cittadino alle informazioni sull'organizzazione dell'Ente pubblico, definendo, fra l'altro, i contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici.

La successiva deliberazione CIVIT del 25 febbraio 2010, n. 6, recante: *"Prime linee di intervento per la trasparenza e l'integrità"*, ha poi chiarito che *"le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di essere trasparenti nei confronti dei cittadini e della collettività"*; la stessa deliberazione ha altresì affermato che il rispetto pieno e diffuso degli obblighi di trasparenza è anche un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, dato che rende visibili i rischi di cattivo funzionamento, facilita la diffusione delle informazioni e delle conoscenze e consente la comparazione fra le diverse esperienze amministrative.

La CIVIT (oggi ANAC) ha quindi adottato la deliberazione 05 gennaio 2012, n. 2 recante *"Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e*



l'integrità” con la quale sono state dettate le nuove direttive per la predisposizione e l'aggiornamento del Programma di cui trattasi.

Con l'adozione del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n°33, l'insieme delle norme eterogenee emanate in materia ha finalmente trovato una propria sistematicità. Ai sensi della normativa ivi contenuta, *“la trasparenza costituisce un elemento essenziale per la lotta alla corruzione e all'illegalità”*. La pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali diventa invero lo strumento fondamentale per consentire un'effettiva conoscenza dell'azione delle singole amministrazioni e per agevolare la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 10 del citato Decreto Legislativo n. 33/2013 sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

- con Deliberazione di G.R. n. 845 del 16 dicembre 2014, è stato approvato il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.) della Regione Abruzzo per il triennio 2014-2016;
- con Deliberazione G.R. n. 872 del 3 novembre 2015, è stato approvato il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il periodo 2015- 2016, quale aggiornamento del precedente Programma;
- Con Deliberazione di G.R. n.347 del 1 giugno 2016, infine, è stato approvato l'aggiornamento del Programma per il triennio 2016 – 2018.

Con i predetti Programmi, la Giunta Regionale ha inteso dunque adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e dalle altre normative di settore, al fine di permettere l'accessibilità dei dati dei quali l'amministrazione regionale è in possesso, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

A tal fine, per il primo triennio di attuazione, 2014-2016, sono stati individuati i dati, i documenti le informazioni da pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, nonché i soggetti responsabili della trasmissione, dell'aggiornamento della pubblicazione e del monitoraggio sul flusso dei dati, in aderenza al dettato del d.lgs. n. 33/2013 che, nel suo “Allegato A”, ha dettagliato la struttura della sezione “Amministrazione trasparente” da articolarsi in sotto-sezioni di primo e di secondo livello corrispondenti a tipologie specifiche di dati da pubblicare.

Lo stesso decreto ha dettato i limiti alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti.

A mente dell'art. 7, commi 4 e 5 e dell'art. 26, co. 4, infatti, non devono essere pubblicati:

- i dati personali non pertinenti, o dai quali sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute, ovvero alla situazione di disagio economico sociale degli interessati;
- i dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità della pubblicazione;
- le notizie di infermità, impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro del dipendente pubblico;
- le componenti della valutazione o le altre notizie concernenti il rapporto di lavoro che possano rivelare le suddette informazioni.

Restano ovviamente fermi i limiti previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990 recante "*Esclusione dal diritto di accesso*".

Su questo tema è intervenuto anche il Garante per la protezione dei dati personali che, con deliberazione 15 maggio 2014, n. 243, ha adottato le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati", con lo scopo di definire un quadro unitario di misure e accorgimenti volti a individuare opportune cautele che i soggetti pubblici e gli altri soggetti destinatari delle norme vigenti, sono tenuti ad applicare nei casi in cui effettuano attività di diffusione di dati personali sui propri siti istituzionali per finalità trasparenza o per altre finalità di pubblicità dell'azione amministrativa.

2. Obiettivi strategici in materia di trasparenza

La deliberazione CIVIT 04 luglio 2013, n. 50 recante: "*Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016*" ha previsto "*la necessità di un coordinamento e di un'integrazione fra gli ambiti relativi alla performance e alla trasparenza, affinché le misure contenute nei Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità diventino obiettivi da inserire nel Piano della Performance*".

Le successive norme sopravvenute, anche le più recenti, tendono tutte a rafforzare i legami fra obblighi di trasparenza e performance e fra l'OIV, o organismi equivalenti, e il RPCT.

Alla luce della trasversalità delle iniziative necessarie a garantire un adeguato livello di trasparenza e a prevenire fenomeni di corruzione, l'OIV valuterà i dirigenti in maniera complessiva anche su come hanno realizzato le attività ordinarie legate ad anticorruzione e trasparenza. In particolare, la realizzazione delle attività ordinarie legate ad anticorruzione e trasparenza sono valutate nell'ambito della continuità e costanza di impegno nell'attività manageriale per la gestione dei singoli procedimenti di competenza.

Ciò trova conferma nel fatto che i dirigenti, nell'ambito delle responsabilità dirigenziali, devono adempiere agli obblighi di legge previsti dalla normativa sulla trasparenza e anticorruzione; in altri termini nel valutare la parte dei comportamenti dirigenziali la prestazione da loro normalmente resa è necessariamente collegabile anche ai relativi obblighi a cui sono tenuti ad adempiere dentro un quadro di fisiologico mutamento o adeguamento normativo.

Per questa ragione, anche per l'anno 2016, il Piano delle prestazioni di cui alla deliberazione di G.R. n. 460 del 12/07/2016, prevede una misura trasversale a tutte le strutture, relativa all'attuazione degli obblighi per la trasparenza e la prevenzione della corruzione.

Considerato che già la deliberazione 22 ottobre 2010, n. 112, recante: "*Struttura e modalità di redazione del Piano della performance*" aveva riconosciuto come obiettivo strategico l'efficienza e l'efficacia dell'attività istituzionale ordinaria, non c'è dubbio che anche le attività previste dal programma per la trasparenza, assumano rilevanza strategica in quanto imprescindibili dai procedimenti di competenza.



3. Indicazione dei soggetti coinvolti nell'individuazione dei contenuti del programma

La Giunta Regionale, con la deliberazione 11 dicembre 2014 n.839, ha conferito l'incarico di Direttore Generale della Regione all'Avvocato Cristina Gerardis; in capo al Direttore Generale sono poste, ai sensi dell'art.10, co.1 bis lettera h), della L.R. n. 77/1999, anche le funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione e di Responsabile per la trasparenza. Ciò premesso, giova evidenziare in questa sede che alla redazione ed attuazione del Piano Nazionale della Prevenzione della Corruzione e degli obblighi relativi alla sezione del Programma per la trasparenza ed integrità concorrono i seguenti soggetti:

✓ la Giunta Regionale

Determina gli indirizzi per l'elaborazione e l'aggiornamento annuale del Programma e definisce gli obiettivi strategici in materia di trasparenza.

✓ il Responsabile per la Trasparenza

Svolge un'attività di controllo sull'adempimento, da parte dell'amministrazione, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. Segnala altresì all'Organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio responsabile per i procedimenti disciplinari il mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Il Responsabile per la Trasparenza provvede, inoltre, all'aggiornamento del Programma e all'individuazione delle misure di monitoraggio e di attuazione degli obblighi di trasparenza. Stabilisce, quindi, le ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza, anche in rapporto con il Piano anticorruzione e con il piano delle prestazioni.

Il Responsabile per la Trasparenza ha poi il compito di controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico. Deve, infatti, segnalare i casi d'inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione all'ufficio responsabile per i procedimenti disciplinari, per l'attivazione del relativo procedimento.

Svolge, infine, attività di sensibilizzazione nei confronti dei dirigenti e degli altri soggetti tenuti a garantire il regolare flusso delle informazioni.

La figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.



✓ **I Dirigenti**

I dirigenti garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni, da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Ciascun dirigente assicura la trasmissione al Responsabile per la Trasparenza di tutte le notizie, atti e documenti previste dalle norme di legge e dal presente programma.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 10, co. 1 del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d. lgs. 97/2016, *nel prospetto analitico 1-bis-Trasparenza allegato* al presente Piano, sono dettagliati gli obblighi, i soggetti e i tempi per la trasmissione e la pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del medesimo decreto 33/2013 nonché delle altre normative che nel tempo hanno imposto obblighi di pubblicazione.

✓ **L'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)**

Tale organismo verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma per la trasparenza con quelli indicati nel Piano delle Prestazioni, valutando l'adeguatezza dei relativi indicatori.

L'O.I.V. utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa che individuale dei dirigenti.

✓ **Stakeholder**

Con il termine "stakeholder" (o portatore di interesse) si individuano i soggetti che sono coinvolti, beneficiano o sono destinatari di attività, iniziative e progetti. Nel caso specifico, cioè in riferimento alla trasparenza della pubblica amministrazione, fanno parte di questo insieme i collaboratori e gli utenti finali del servizio (cittadini, altre pubbliche amministrazioni, imprese, associazioni di consumatori o utenti, gruppi di interesse locali, ecc.). A seguito delle modifiche apportate dal d.lgs 97/2016, l'art. 10, comma 6, del d. lgs. n. 33/2013, prevede che le amministrazioni presentino il Piano per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza, senza nuovi oneri per la finanzia pubblica.

In questa ottica, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per consentire una maggior diffusione e un maggior coinvolgimento degli stakeholder sopradescritti, pubblica il Piano in versione "bozza" sul sito istituzionale nell'area "Amministrazione Trasparente", per ricevere proposte, osservazioni e pareri, utili per la redazione di un Piano il più possibile completo e trasversale.

Tale modalità partecipativa consente di individuare profili di trasparenza più rappresentativi di un reale e concreto interesse per la collettività, sui quali concentrare nel futuro specifiche azioni di piano.



4. Programma Triennale per la Trasparenza

Con l'aggiornamento al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità approvato con Delibera di G.R. n. 347/2016, per il triennio 2016–2018, sono state apportate solo piccole variazioni al precedente Programma 2015-2016, tenuto conto che era in corso di rivisitazione tutta la legislazione di settore, in attuazione della delega di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche che avrebbe comportato una rivisitazione sostanziale sia del Programma della Trasparenza che del Piano per la Prevenzione della Corruzione.

L'aggiornamento al Programma operato con la citata Deliberazione di G.R. 347 del 1 giugno 2016, ha costituito, pertanto, prosecuzione dell'attività intrapresa, in un'ottica di costante implementazione e di assoluta continuità con i Piani precedentemente approvati con l'inserimento delle innovazioni che hanno riguardato essenzialmente:

- l'obbligo di pubblicazione di tutti gli atti concernenti i bilanci dell'amministrazione e delle sue variazioni, a seguito della piena applicazione, anche nella Regione Abruzzo del d.lgs. 118/2011;
- l'introduzione nella sotto sezione "Altri Contenuti- Dati ulteriori", dell'obbligo di pubblicazione di link relativi alle opportunità di finanziamento offerte dai fondi europei;
- l'eliminazione di obblighi a seguito della relativa abrogazione di norme, fra cui l'obbligo denominato "Burocrazia zero".

4.1 La riforma della normativa operata dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97

Con l'entrata in vigore, in data 24 giugno 2016 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, (di seguito d.lgs. 97/2016) e del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che riscrive il Codice dei contratti pubblici, sono state apportate, all'attuale quadro normativo in materia di trasparenza, rilevanti innovazioni.

Si è reso necessario, pertanto, un aggiornamento del Programma per la Trasparenza e l'Integrità, che non è più un documento autonomo ma diventa una sezione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione – PTPC - (art. 1, co 8 della L. 190/2012, come modificato dal d.lgs 97/2016).

Le principali novità del d.lgs. 97/2016, in materia di trasparenza, riguardano:

- la delimitazione di un nuovo ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza, definito all'art. 2-bis rubricato «Ambito soggettivo di applicazione», che sostituisce l'art. 11 del d.lgs.33/2013;
- la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni unitamente al nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria;

- l'importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche.

In questa direzione vanno interpretate le due misure di semplificazione introdotte all'art. 3 del d.lgs. 33/2013, la prima (co. 1-bis) prevede la possibilità di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale, conferendo all'ANAC il compito di individuare i dati oggetto di pubblicazione riassuntiva con propria delibera da adottare previa consultazione pubblica e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, qualora siano coinvolti dati personali. Ciò in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti tenuti a osservare le disposizioni del d.lgs. 33/2013.


La seconda (co. 1-ter) consente all'ANAC, in sede di adozione del PNA, di modulare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte prevedendo, in particolare, modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali.

Viene dunque rafforzato il ruolo dell'ANAC che oltre ai compiti di controllo e garanzia, già noti, viene chiamato a definire, in nuove linee guida, i criteri, i modelli e gli schemi per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nonché relativamente all'organizzazione della sezione "Amministrazione trasparente" (Art. 48 d. lgs 33/2013).

Da evidenziare, inoltre, l'innovazione apportata alla materia **dall'art. 9-bis del d.lgs. 33/2013**, introdotto dal d.lgs. 97/2016, in base al quale, qualora i dati che le amministrazioni e gli enti sono tenute a pubblicare ai sensi del d.lgs.33/2013 corrispondano a quelli già presenti nelle **banche dati** indicate nell'allegato B) del d.lgs. 97/2016, le amministrazioni e gli enti assolvono agli obblighi di pubblicazione mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati. Nella sezione "Amministrazione trasparente" dei rispettivi siti istituzionali, quindi, potrà essere inserito un mero collegamento ipertestuale alle banche dati contenenti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione.

Da sottolineare anche le modifiche apportate dall'art. 6 del decreto 97/2016 che introduce una **nuova versione dell'accesso civico** molto più ampio di quello previsto dalla precedente formulazione dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013, innovando radicalmente la materia, con l'introduzione degli art. 5-bis e 5-ter), in particolare: nell'art. 5 viene dettagliato il procedimento per l'accesso, nell'art. 5-bis, i casi di esclusione e i limiti dell'accesso civico, mentre nell'art. 5-ter viene disciplinata una nuova forma di accesso, per fini scientifici, ai dati elementari raccolti per finalità statistiche.

Le modifiche, che sono entrate in vigore il 23 giugno 2016, senza ulteriori periodi transitori, prevedono il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni **detengono**, anche nel caso in cui non ci sia l'obbligo di pubblicazione.



Si evidenzia che il comma 3 di detto art. 5 modifica sostanzialmente anche le modalità per l'inoltro della richiesta di accesso civico che deve essere presentata, alternativamente, ad uno dei seguenti uffici:

- a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- b) all'ufficio relazioni con il pubblico;
- c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale; (Si precisa che per la Regione Abruzzo non viene indicato nessun altro ufficio)
- d) al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Pur essendo abbastanza dettagliata, la materia del nuovo accesso civico comporterà sicuramente difficoltà applicative alle pubbliche amministrazioni.

In previsione di ciò, l'art. 5-bis, comma 6, demanda all'ANAC, d'intesa con il Garante della Privacy e sentita la Conferenza Unificata, l'adozione di Linee Guida recanti indicazioni operative.

Una più accurata esposizione dell'argomento, pertanto, verrà resa in questa sezione, in occasione dell'approvazione dei prossimi Piani, alla luce delle Linee Guida sopra dette.

Per inciso, si precisa che le disposizioni transitorie dettate al co. 1 dell'art. 42 del d.lgs. 97/2016 prevedono che le Amministrazioni interessate si adeguino alle modifiche introdotte dal medesimo d.lgs. n. 97/2016, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso, ovvero entro il 23 dicembre 2016, sia con riferimento agli obblighi di trasparenza sia per quanto concerne l'accesso civico generalizzato.

Fino al 23 dicembre 2016 l'attività di vigilanza dell'ANAC avrà a oggetto gli obblighi di trasparenza non modificati dal d.lgs. 97/2016.

Invece, sui nuovi obblighi e su quelli oggetto di modifica da parte del d.lgs. 97/2016, l'attività di vigilanza sarà svolta nella fase immediatamente successiva al termine del periodo di adeguamento.

Sempre in un'ottica di semplificazione e coordinamento degli strumenti di programmazione in materia di prevenzione della corruzione, possono interpretarsi le modifiche all'art. 10 del d.lgs. 33/2013 che prevedono che il PTPC contenga, in una apposita sezione, l'individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013, disponendo così la confluenza dei contenuti del PTTI all'interno del PTPC.

Da questo momento, pertanto, il Programma della Trasparenza non costituisce più un atto distinto rispetto al Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, ma una sua sezione.

Le misure contenute nelle due sezioni, come esplicitate negli allegati tecnici, già strettamente correlate nei precedenti documenti, acquistano nuova unitarietà e sinergia che ne rafforza, sicuramente, l'efficacia.

Tanto più che nella Regione Abruzzo, il Responsabile della prevenzione della corruzione e quello della trasparenza già prima che lo imponesse la norma, facevano capo ad un unico soggetto individuato nel Direttore Generale della Regione ai sensi dell'art. 10, comma 1 bis lettera h) della L.R. n. 77/1999.

Nelle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 al decreto 33 e alla Legge 190, risulta evidente, inoltre, l'intento di rafforzare i poteri di interlocuzione e di controllo del RPCT (individuato obbligatoriamente in un'unica figura) nei confronti di tutta la struttura.

Emerge più chiaramente che il RPCT deve avere la possibilità di incidere effettivamente all'interno dell'amministrazione o dell'ente e che alla responsabilità del RPCT si affiancano con maggiore decisione quelle dei soggetti che, in base alla programmazione del PTPC, sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione.

Lo stesso d.lgs. 165/2001 all'art. 16, co. 1 lett. l-bis) l-ter) e l-quater), prevede, d'altra parte, tra i compiti dei dirigenti di uffici dirigenziali generali quello di concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione fornendo anche informazioni necessarie per l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio corruttivo e provvedendo al loro monitoraggio.

Un modello a rete, quindi, in cui il RPCT possa effettivamente esercitare poteri di programmazione, impulso e coordinamento e la cui funzionalità dipende dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano dell'adozione e dell'attuazione delle misure di prevenzione.

Dal d.lgs. 97/2016 risulta anche l'intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del RPCT e in particolare quelle dell'OIV, ciò al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l'attuazione delle misure di prevenzione.


In tal senso, si prevede, da un lato, la facoltà all'OIV di richiedere al RPCT informazioni e documenti necessari per lo svolgimento dell'attività di controllo di sua competenza (art. 41, co. 1 lett. h), d.lgs. 97/2016), dall'altro lato, si prevede che la relazione annuale del RPCT, recante i risultati dell'attività svolta da pubblicare nel sito web dell'amministrazione, venga trasmessa oltre che all'organo di indirizzo dell'amministrazione anche all'OIV (art. 41, co. 1, lett. l), d.lgs. 97/2016).

Nella predisposizione del presente documento, pertanto si è inteso privilegiare, in completa adesione al principio della trasparenza e in un'ottica di apertura dell'Amministrazione regionale ai cittadini e agli stakeholder, la chiarezza espositiva e la comprensibilità dei contenuti.

4.2 Modalità di adozione degli aggiornamenti al Programma

Per quanto concerne le modalità di adozione delle modifiche alla sezione relativa al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016 – 2018 sono state svolte le seguenti attività:

- verifica dello stato di attuazione degli obblighi e delle criticità ancora sussistenti, con eliminazione degli obblighi abrogati dalle nuove disposizioni legislative e l'introduzione dei nuovi obblighi che vengono evidenziati, nell'allegato prospetto analitico 1-bis-Trasparenza, con la nota (NUOVO OBBLIGO);
- analisi delle *best practise* in essere presso altre amministrazioni di identico rango territoriale ed istituzionale;

- 
- predisposizione della bozza di programma, quale sezione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,;
 - diffusione, da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, della bozza del Piano con pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” e pubblicizzazione della stessa, al fine di raccogliere osservazioni suggerimenti e integrazioni;
 - valutazione delle proposte/osservazioni pervenute e inserimento delle opportune variazioni al Programma definitivo che viene proposto alla Giunta Regionale per l’approvazione.

Di seguito si evidenziano i principali obblighi abrogati a seguito delle intervenute modifiche normative:

- Obbligo di pubblicazione dei dati aggregati relativi all’attività amministrativa (art. 24 d.lgs. 33/2013);
- Obbligo concernenti i controlli sulle imprese (art. 25 d.lgs. 33/2013);
- Trasparenza degli oneri informativi (art. 34 d.lgs. 33/2013);
- Risultati delle indagini di customer satisfaction sulla qualità dei servizi erogati (art. 35 co.1, lettera n del d.lgs. 33/2013);
- Convenzioni quadro volte a disciplinare le modalità di accesso agli atti (art. 35 co.2, lettera b del d.lgs. 33/2013);
- Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti (art. 35 co.2, lettera c del d.lgs. 33/2013);
- Le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari e di emergenza (art. 42 co.1, lettera d del d.lgs. 33/2013);

Per quanto concerne l’obbligo relativo al **monitoraggio dei tempi procedurali**, di cui all’art. 24 del d.lgs. 33, abrogato, si ritiene che l’obbligo sia ancora vigente, in forza dell’art. 1, comma 28 della legge 190/2012 ove tale onere sussiste, anche a seguito delle modifiche apportate dal decreto lgs. 97/2016.

4.3 L’Architettura del Programma e i nuovi obblighi di pubblicazione

Oltre alla presente relazione, il Programma viene completato dall’**Allegato 1-bis Trasparenza** che ne schematizza i contenuti indicando, con chiarezza e puntualità: le Sezioni e le Sotto Sezioni del sito Amministrazione Trasparente in cui pubblicare i dati, i riferimenti normativi e i contenuti di dettaglio dei singoli obblighi; le azioni previste per l’assolvimento degli stessi; i responsabili degli adempimenti; le modalità e i termini per gli adempimenti.

Nello specifico, nell’**Allegato 1-bis Trasparenza** di cui al presente aggiornamento, oltre agli obblighi preesistenti, in attuazione delle modifiche legislative sopravvenute, **sono stati introdotti nuovi obblighi** a cui viene data evidenza tramite l’annotazione in rosso della scritta (NUOVO OBBLIGO).

Di seguito si riportano sinteticamente gli obblighi introdotti e le modifiche apportate:

- **Sezione Bandi di Concorso** – il nuovo testo dell’art. 19, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, elimina l’obbligo di pubblicazione l’elenco dei bandi di concorso degli ultimi tre anni, e introduce due nuovi obblighi:
 - a) La pubblicazione, per ogni concorso, dei criteri della commissione e delle tracce delle prove scritte;
 - b) L’aggiornamento dell’elenco dei bandi in corso;
- **Sezione Enti Controllati** - L’art. 22 c. 1, lett. d-bis) del d.lgs. n. 33/2013, introduce l’obbligo di pubblicazione dei provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell’art. 18 della legge 124/2015;
- Nella **sezione Bandi di Gara e Contratti**, l’Art. 29 del d. lgs. 50/2016, introduce tre nuovi obblighi:
 - a) Pubblicazione dei Provvedimenti che determinano le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;
 - b) Pubblicazione della Composizione della commissione giudicatrice e curricula dei suoi componenti;
 - c) Pubblicazione dei Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione;
- Nella **sezione Trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche** viene introdotto l’obbligo di pubblicazione di un link alla Banca Dati nazionale “Soldi Pubblici” (art. 4-bis d.lgs.33/2013);
- Nella **sezione Strutture sanitarie private accreditate**, l’art. 41, co. 5 del d.lgs.33/2013, introduce l’obbligo di pubblicazione dell’Attestazioni del Dirigente competente all’accreditamento, sull’avvenuto controllo (tramite accesso diretto o tramite acquisizione di attestazioni del rappresentante dell’Azienda) sul rispetto degli obblighi di pubblicità delle strutture da accreditare


Infine, con il presente aggiornamento, vengono apportate significative modifiche anche:

- nella sezione **Altri Contenuti** , sotto sezione **Accesso civico** che viene aggiornata secondo le modifiche introdotte alla norma dal citato decreto 97/2016;
- nella sotto sezione **Altri contenuti - Dati Ulteriori** che comprende link ad importanti banche dati concernenti i fondi europei e gli aiuti di stato, oltre a documenti regionali non attribuibili ad altre sezioni del sito, fra cui il Responsabile RASA.

In particolare di seguito viene riportato il contenuto delle sotto sezioni pubblicate in **Dati Ulteriori**, a seguito degli aggiornamenti apportati:

a) Opportunità di finanziamento con i fondi europei

- Opportunità di finanziamento FSE
- Opportunità di finanziamento FEAMP



In attuazione dell'art. 115 del Regolamento Generale del Parlamento e del Consiglio Europeo n. 1303/2013, sono pubblicati i link a specifiche pagine web che forniscono informazioni sulle opportunità di finanziamento con i fondi europei.

Per l'Italia, Open Coesione (www.opencoesione.gov.it) assume il ruolo di 'portale unico nazionale' per la pubblicazione unitaria di detti dati.

Con nota prot. PCM-DPC 2201 del 21/12/2015, il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito a tutte le Amministrazioni e ai soggetti interessati le prime indicazioni tecniche per la pubblicazione, sui propri siti, dei dati relativi alle opportunità di finanziamento con fondi europei e nazionali, ai fini della successiva pubblicazione degli stessi, sul Portale unico nazionale Open Coesione, mediante collegamenti alle pagine dedicate.

In questa sezione saranno, inoltre, reperibili appositi format redatti secondo le disposizioni tecniche fornite dal Dipartimento per le Politiche di Coesione.

b) Aiuti di Stato

Ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/02 del 27 giugno 2014, la Regione è tenuta a pubblicare le informazioni sulle misure di aiuto e i loro beneficiari. Nelle tabelle contenute nelle due sottosezioni di seguito specificate, vengono riportati tutti i dati richiesti dalle normative europee in merito a:

- Anagrafiche aiuti di Stato
- Beneficiari aiuti di Stato

Su richiesta del Servizio competente agli Aiuti di Stato a sostegno dell'economia ittica, la sotto sezione Aiuti di stato è completata da:

- Aiuti per la Pesca in regime di esenzione;
- Aiuti per la Pesca in regime de minimis;
- Altri aiuti per la Pesca

c) Sanità (sotto sezione riportata per completezza ma non modificata)

Sotto questa voce è pubblicata la determinazione direttoriale n. DPF/67 del 20 luglio 2015 avente ad oggetto "Costituzione Gruppo di lavoro per analisi impatto sulla rete ospedaliera regionale del Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera di cui al DM 02/4 2015 n. 70 - G.U. del 04 giugno 2015).

d) Responsabile RASA (sotto sezione riportata per completezza ma non modificata)

In questa sotto sezione è pubblicata la Deliberazione di G.R. n. 113 del 24/02/2014 di nomina del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) che nella Regione Abruzzo è individuato nella persona dell'Ing. Vittorio Di Biase, Dirigente del Servizio Tecnico dei Lavori Pubblici del Dipartimento DPC, tenuto di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA).

Si evidenzia, al riguardo, che tale obbligo informativo - consistente nella implementazione della BDNCP presso l'ANAC dei dati relativi all'anagrafica della s.a., della classificazione della stessa e dell'articolazione in centri di costo - sussiste fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 del nuovo Codice dei contratti pubblici (cfr. la disciplina transitoria di cui all'art. 216, co. 10, del d.lgs. 50/2016).

L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

4.4 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione del Piano per la Prevenzione della Corruzione e degli obblighi della Trasparenza

La Giunta Regionale assume iniziative a sostegno della trasparenza curando, in particolare, la formazione del personale dipendente.

Il Responsabile della Trasparenza, in collaborazione con il Dipartimento preposto allo sviluppo delle competenze del personale, cura la diffusione della cultura della trasparenza e della legalità, anche mediante sessioni di formazione interna, volte alla conoscenza della normativa sulla trasparenza e alla promozione e diffusione dei contenuti del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della sezione relativa al Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

Anche nel triennio 2016-2018, pertanto, saranno assunte iniziative formative per il personale regionale nel corso delle quali saranno assicurati approfondimenti dei Piani approvati.


Nel corso del triennio, inoltre, qualora venga incrementato l'organico degli Uffici a supporto del RPCT, sarà organizzata Giornata della Trasparenza che vedrà il coinvolgimento del personale dipendente, del partenariato economico-sociale, del partenariato istituzionale e dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione delle Società e degli Enti controllati.

L'iniziativa potrà contribuire, insieme alle giornate formative, a diffondere, in modo sempre più ampio, la consapevolezza dell'importanza che le politiche della trasparenza determinano in ordine al rispetto dei principi costituzionali che informano l'azione amministrativa.

5. Governance in materia di Trasparenza delle Strutture della Giunta rispetto agli enti ed alle società partecipate

Come è noto e come meglio illustrato nella 1ª sezione della presente relazione, l'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190 ha subordinato all'adozione di apposite intese, da assumere nell'ambito della Conferenza unificata, gli adempimenti in materia di contrasto al fenomeno corruttivo, con indicazione dei relativi termini da parte delle regioni e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo.

Il legislatore nazionale ha previsto, a carico di talune tipologie di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, vincoli sempre più stringenti in materia di acquisizione di beni e servizi, di reclutamento e



conferimento di incarichi, nonché vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive (cfr. a titolo esemplificativo l'art. 3 bis, comma 6, del D.L. 13/8/2011 n. 138).

In linea con tali premesse normative ed in attuazione dell'art. 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190, in data 24 luglio 2013 è stata sottoscritta, in Conferenza Unificata, una specifica Intesa con la quale si è stabilito che gli enti sub-regionali debbano assicurare la comunicazione anche alla Regione di riferimento, secondo modalità indicate e pubblicizzate da ciascuna amministrazione regionale, nei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e nei Programmi Triennali per la Trasparenza e l'integrità (PTTI).

Il D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, nel dettare disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico ha stabilito, all'art. 15, che il Responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, curi, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del medesimo decreto legislativo.

Successivamente l'argomento viene chiarito ed approfondito anche dalle indicazioni contenute nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 14/02/2014, n. 1/2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 75 del 31 Marzo 2014 e dalla Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 con la quale l'ANAC ha inteso fornire delle Linee guida dettagliate per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.

Anche le modifiche apportate al decreto 33/2013 dal decreto 97/2016, consistenti nell'abrogazione dell'art. 11, sostituito dall'art. 2-bis, confermano ed ampliano gli obblighi di trasparenza per aziende, Enti e associazioni, chiarendone i casi di esenzione o di rispetto delle norme semplificato.

Il medesimo articolo, tuttavia, introduce un cono d'ombra che necessita di ulteriori chiarimenti da parte dell'ANAC, laddove, al comma 2, stabilisce l'applicazione della normativa agli enti pubblici economici e alle società in controllo pubblico, con la precisazione "in quanto compatibile".

Da ultimo il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 (GU Serie Generale n.197 del 24-8-2016 - Suppl. Ordinario n. 35) dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, ha individuato, quali destinatari del Piano, anche gli enti pubblici economici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società partecipate, oltre a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. e stabilito che l'amministrazione che esercita la vigilanza debba verificare l'osservanza delle disposizioni di prevenzione della corruzione posti a carico degli enti pubblici economici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico. E' dunque necessario, alla luce del descritto quadro normativo, prevedere l'attuazione di un sistema articolato di monitoraggio che permetta la razionalizzazione dei flussi informativi tra la Giunta della Regione Abruzzo, enti pubblici e società regionali, nonché gli enti di diritto privato in controllo pubblico, in analogia con quanto previsto, seppur solo con riferimento alle società partecipate non quotate, dall'art. 147-quater del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

A tal fine, il Responsabile per la Trasparenza, per il tramite delle strutture competenti in materia, adotterà tutte le misure più utili all'attivazione di un efficace sistema di monitoraggio e vigilanza sui predetti organismi, anche al fine di vigilare sulla conformazione delle attività degli stessi alle prescrizioni di cui alla normativa vigente, alle Linee guida fornite impartite dall'ANAC con la Determinazione 17 giugno 2015, n.8 citata e al vigente Piano Nazionale Anticorruzione.

Con tali scopi, è stato introdotto nel presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, l'onere a carico del Dirigente della Struttura vigilante, del controllo sul rispetto da parte degli enti e delle società degli obblighi di trasparenza e di prevenzione della corruzione, nonché il corretto utilizzo delle risorse trasferite dalla Regione. Il medesimo Dirigente, deve attestare annualmente l'avvenuto controllo e pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione una sintetica informativa, tenendo conto delle fasi di attuazione della misura Area di rischio: Enti controllati di cui all'Allegato C (Tabella C.2) al PTPC.

6. Misure di monitoraggio e di vigilanza dell'attuazione del Programma.

Come più ampiamente specificato nel precedente paragrafo 4.3, il programma individua nell'Allegato "1bis-Trasparenza", i soggetti responsabili della produzione degli atti/documenti da pubblicare e quelli preposti alla pubblicazione degli stessi, precisandone tempi e modalità di aggiornamento. Ciascun dirigente, competente per materia ed attività, adotta misure idonee ad assicurare la tempestività dei flussi informativi. **Sono quindi i Dirigenti, in relazione ai propri adempimenti, ad individuare ed attuare le misure per assicurare i flussi informativi nel rispetto delle linee organizzative in cui si struttura la sezione "Amministrazione trasparente" e dei vincoli normativi di pubblicità.**


Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità esige, pertanto, un'attività di monitoraggio periodico degli adempimenti, sia da parte del Responsabile della trasparenza, sia da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione - OIV.

A tal proposito si evidenzia che l'attività di monitoraggio è articolata come segue:

a) Monitoraggio interno

Al Responsabile della Trasparenza compete effettuare il monitoraggio interno delle attività del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e delle altre misure finalizzate alla prevenzione della corruzione, a tale proposito è auspicabile che ogni amministrazione doti di adeguato organico le strutture di supporto al RPCT.

Il monitoraggio è effettuato con cadenza semestrale e gli esiti dei controlli effettuati vengono riportati nel Report relativo allo stato di attuazione del Programma, in cui si dà contezza anche dell'analisi svolta per evidenziare le cause di eventuali scostamenti tra obblighi e adempimenti riscontrati.



Il monitoraggio viene svolto avendo a riferimento i seguenti parametri cui devono rispondere dati e informazioni pubblicati:

- costante aggiornamento
- completezza
- tempestività
- comprensibilità
- omogeneità
- formato dei dati pubblicati: aperto o rielaborabile

b) Monitoraggio OIV

L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) verifica il corretto adempimento degli obblighi di trasparenza e di integrità e, come previsto dall'art.44 del D.Lgs. n. 33/2013 recante: *"L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati"*.

La verifica è svolta anche attraverso un'attività di audit il cui risultato è reso noto mediante pubblicazione, sul sito istituzionale "Amministrazione Trasparente", sezione "Disposizioni Generali", sotto sezione "Attestazioni OIV", del "Documento di Attestazione", della "Griglia di Rilevazione" e della "Scheda di Sintesi".